IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLV - Serie IV - Vol. II - Fasc. IV - Aprile 1920

SOMMARIO. — **ATTI DELLA SANTA SEDE. — S. CONGR. CONCISTORIALE. — Melevitan.** Riforma del giuspatronato, p. 101. — **S. C. DEL CONCILIO. — I. Wratislavien.** Se gli ecclesiastici possono portar la barba, p. 104. - II. **Montisvidei.** Circa il conglobo delle elemosine di Messe, p. 108. — **S. C. DEI RELIGIOSI.** — Dubbio circa l'*Inter reliquas*, p. 110. — **S. PENITENZIERIA AP.** — Preghiera indulgenziata, p. 110. — **S. R. ROTA.** — **S. Angeli Lomb.** Riparto di somma rivendicata, p. 111. — **IL CODICE.** — Dei tempi sacri: del culto divino, p. 115. — **DISCUSSIONI.** — II. Circa le benedizioni riservate, p. 125. — **RECENSIONI.** Turco - Pesch - Frick - S. Caterina da Siena, p. 132 *bis*.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione Concistoriale.

Riforma del giuspatronato nelle isole di Malta e Gozo; obbligo dei presentati a entrare in Seminario. (*A. A. S.*, XII, 38).

Melevitana et Gaudisien. — Iam inde ab anno 1910 Melevitanus Ordinarius, cui postea accessit et Episcopus Gaudisiensis, conquerebatur incassum cessisse iussa ad rem data ut iuvenes qui patrimonia sacra vel beneficia iuris patronatus (quae in iis insulis quam plura numerantur) assecuti fuissent, sacrum seminarium ingrederentur et ecclesiastica studia peragerent. Hi namque, beneficii vel patrimonii possessione adepta, ecclesiastica induti veste vel etiam solo *romano collari* adhibito velut insigne clericalis status, civilis legis auxilio freti, pristinum vitae tenorem servare ac prosequi solebant, studiis vel etiam saecularibus negotiis vacantes, quin de ecclesiastico statu quidquam cogitarent curarentque. Vix sane dici potest quantum in apertam iustitiae laesionem haec cederent; etenim eiusmodi agendi ratione piae in primis fundatorum voluntates pessundabantur: simul vero catholicae fidei et religioni detrimentum afferebatur, imo et in apertum spretum saepe numero vergebant ecclesiastici habitus et status, idque penes protestantes homines praesertim, qui ecclesiasticam vestem a pueris et ab adolescentibus multo cum dedecore gestari viderent. Plura, ad haec vitanda, inita fuerunt consilia, et in plenariis Em.orum Patrum comitiis iterum iterumque de iis est actum ut tanto

malo opportuna pararentur remedia. Tandem vero necessitati satis consulere visa est, e a SS.mo Domino Nostro probata fuit, provisio quae heic inferius ponitur, quaeque a Melevitano Episcopo, de Sanctae Sedis mandato, in iis insulis publicata iam fuit, ac modo in Actis Apostolicae Sedis refertur.

Datum Romae, die 20 decembris 1919.

✣ C. Card. De Lai, Ep. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✣ S. † V. Sardi, Archiep. Caesarien., *Adsessor.*

Annotazioni.

Ecco il testo del decreto emanato dall'Ordinario di Malta come *Delegato Apostolico*, in data 8 ottobre 1919, che può servir di norma per la pratica esecuzione del Codice in questa materia:

« 1. Dalla data della pubblicazione di questo Decreto, qualunque beneficio, cappellania ecclesiastica perpetua, patrimonio sacro o sussidio patrimoniale perpetuo non sarà considerato come titolo sufficiente per l'ordinazione, se il reddito della fondazione, dedotti i pesi, non è di lire sterline dieci (10), pari a franchi duecento e cinquanta, l'anno.

« 2. Non sarà permessa, in avvenire, alcuna fondazione con la riserva di giuspatronato, sia attivo che passivo. Trattandosi di una fondazione di giuspatronato, sia ecclesiastico sia laicale, anche con riserva della vocazione passiva, ora esistente, la cui dotazione è minore di lire sterline dieci (10), di netto l'anno, tale fondazione diventerà di libera collazione, e si intenderà risoluto in riguardo alla stessa il vincolo del patronato, sì attivo che passivo, qualora i patroni, nel termine di un anno dalla pubblicazione e notificazione dell'infrascritto editto, non si cureranno di supplire, nelle debite forme, alla dote della fondazione riconosciuta insufficiente, una rendita in capitale fruttifero, con l'approvazione dell'Ordinario, tale da formare la somma di lire sterline dieci (10) l'anno, dedotti i pesi, e ciò in conformità al disposto nel canone 1469, § 1, n. 3 e § 3 e 1470, § 1, del Codice di Diritto Canonico.

« A tale oggetto l'Ordinario farà pubblicare un ruolo delle fondazioni di giuspatronato, la cui rendita è, ai termini del paragrafo primo, insufficiente per l'ordinazione, e ciò mediante un editto, il quale conterrà l'interpellazione ai patroni di reintegrare e ricostituire la dote entro l'anno, con la comminazione che, in difetto di tale reintegrazione e ricostituzione entro quel termine, si intenderà risoluto il diritto di patronato.

« Con la pubblicazione e l'affissione di tale editto s'intenderanno notificati i patroni che avessero presentato, con effetto, nelle precedenti due vacanze, o, in difetto, i loro eredi e successori, purchè, nell'uno e nell'altro caso, siano residenti in queste isole.

« Le prescrizioni stabilite in quest'articolo avranno luogo, nonostante qualsiasi consuetudine, anche immemorabile, e qualunque condizione contraria, anche se contenuta nelle tavole di fondazione del patronato, ma ne sono espressamente esclusi i canonicati delle Cattedrali e Collegiate ed i benefizi parrocchiali e coadiutoriali, con cura di anime o in tutto o in parte.

« 3. Il patrono deve, sotto pena di decadenza *pro illa vice* dal suo diritto, presentare il candidato entro il quadrimestre stabilito dalla legge. Il quale termine, sotto la stessa comminazione, è da osservarsi dal passivamente vocato per presentarsi all'Ordinario.

« La persona che si presenta dev'essere idonea nel senso ed ai termini del canone 1463.

« L'età del presentato o del passivamente vocato, che vuole valersi del suo diritto, è di quattordici anni incominciati, avuto riguardo al tempo della presentazione, nonostante qualunque condizione contraria, anche se contenuta nelle tavole di fondazione, e riprovata qualunque consuetudine, anche immemorabile.

« 4. Tutti i giovani, i quali sieno pregraduati ad una fondazione di diritto di patronato, sì attivo che passivo, sotto qualsivoglia titolo o denominazione, dovranno, entro quattro mesi, entrare in Seminario, a cominciare dalla data di questo Decreto, se sono stati già pregraduati, o da quella della sentenza di graduazione, se verranno pregraduati in seguito.

« Ove ciò, per qualsiasi motivo, non avvenga, decadranno *ipso facto* dalla presentazione e pregraduazione avuta.

« Eguale decadenza *ipso facto* è stabilita per coloro che, entrati in Seminario, vengano, in qualsiasi tempo, dichiarati inidonei allo stato ecclesiastico e dimessi, oppure di loro arbitrio e volontà si dipartano dal pio luogo.

« Nell'uno e nell'altro caso la decadenza sarà dichiarata dall'Ordinario mediante decreto dal quale non sarà ammesso alcun reclamo, neanche *in devolutivo*, a qualsiasi autorità, in via giudiziaria.

« 5. Quanto a quelli che attualmente sono investiti di un benefizio o di una qualsiasi fondazione di giuspatronato e che tuttavia dimorano fuori del Seminario, essi, se sono in età o condizione da potere ancora, a giudizio dell'Ordinario, iniziare la carriera ecclesiastica, dovranno, entro quattro mesi dalla pubblicazione di questo Decreto, entrare in Seminario, sottostando alle condizioni stabilite nell'articolo precedente.

« Se invece sono in età adulta e in tali condizioni da non potere, a giudizio dell'Ordinario, entrare in Seminario, essi, qualora siano in abito laicale, dovranno, entro quattro mesi dalla pubblicazione di questo Decreto, indossare l'abito talare sotto pena di decadenza *ipso facto*, conservando poi il dovuto decoro ed onestà di vita. Se già indossano

l'abito talare, dovranno parimenti conservare il dovuto decoro ed onestà di vita.

« Se in entrambi gli ultimi casi non conserveranno il dovuto decoro ed onestà di vita o si dedicassero ad occupazioni incompatibili con lo stato clericale, l'Ordinario procederà contro di loro in via amministrativa o disciplinare per far loro deporre l'abito talare e con ciò decadranno dal benefizio o dalla fondazione, di cui sono investiti.

« Dal decreto dell'Ordinario, che dichiara tale decadenza, non sarà ammesso alcun reclamo in via giudiziaria, neanche *in devolutivo*.

« 6. Dichiarata dall'Ordinario, in tutti i casi precedentemente stabiliti, la decadenza *ipso facto*, i patroni dovranno, entro il termine canonico, presentare altro candidato; trascorso inutilmente questo tempo, il benefizio e la fondazione diventeranno per quella volta di libera collazione e la provvista ne sarà devoluta all'Ordinario.

« 7. E poichè nel canone 476 del Codice è stabilito che nessuno possa essere promosso alla prima tonsura, prima di avere incominciato il corso teologico, sarà, dopo la pregraduazione e fino al conferimento della tonsura, nominato dall'Ordinario un economo per raccogliere le rendite della fondazione, soddisfare i pesi ed applicarne il sopravanzo nel pagamento della retta del Seminario e di tutte le altre spese di educazione del pregraduato.

« 8. Per concorrere ad un benefizio, cappellania o pensione di giuspatronato, è necessario ottenere dal Diocesano le lettere testimoniali, sotto pena di nullità della presentazione, e ciò entro il quadrimestre, in caso tanto di patronato attivo quanto di patronato passivo.

« 9. È abrogata qualunque disposizione contraria al tenore del presente Decreto, anche se contenuta in precedenti Costituzioni Apostoliche, ed è specialmente derogato al *Motu proprio* [di Leone XIII, circa il 1890] inconciliabile con le presenti disposizioni ».

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Dichiarasi che il Codice non dà alcuna facoltà agli ecclesiastici di portare la barba; e che gli Ordinari hanno tutto il diritto di farne esplicito divieto. (*A. A. S.*, XII, 43).

Wratislavien. et aliarum. — *Licentiae gestandi barbam.* — Il Card. Vescovo di Breslavia esponeva alla S. C. del Concilio, che altre volte aveva creduto *dover* ricorrere alla medesima per ottenere a qualche sacerdote suo suddito, per ragioni di salute o simili, il permesso di farsi crescer la barba. Ora però alcuni

canonisti insegnavano che dopo il Codice non v'era più bisogno di permesso, nè tanto meno di rivolgersi per esso alla S. Sede. Infatti il Codice, al can. 136, dove dice espressamente che i chierici debbono usar modestia nella cultura dei capelli, non ha fatto menzione alcuna dell'obbligo di rader la barba. Dunque a norma del can. 6, n. 6, dov'è detto che cessano tutte le leggi disciplinari non rinnovate dal Codice nemmeno implicitamente — secondo tali autori — doveva ritenersi cessato codesto obbligo, e il Codice avrebbe dato facoltà a tutti di farsi crescere la barba. Anzi, attesa questa libertà data dal Codice, la legge diocesana *contraria* sarebbe senz'altro caduta, a norma del n. 1 dello stesso can. 6; nè potrebbe più rinnovellarsi senza speciale facoltà della Santa Sede, poichè in realtà il Vescovo non ha facoltà di negare quello che i canoni esplicitamente concedono.

Tali opinioni di canonisti tedeschi sono state accolte con un certo favore nella pratica non senza ammirazione da parte del popolo: i vescovi radunati a Fulda per la conferenza annua generale, se ne sono impensieriti e a unanimità hanno deciso di tener fermo, ciascuno nella sua diocesi, il divieto ai sacerdoti di portare la barba. Il card. Bertram ha però voluto il parere autentico della Santa Sede su quel che debba pensarsi degli argomenti addotti contro il divieto, sottoponendo alla S. C. del Concilio questo dubbio: « An Codice Iuris Canonici data sit quibuscum-« que clericis saecularibus libertas gestandi barbam, et, respe-« ctive, an Episcopis competat prohibitionem hucusque vigentem « in suo robore sustinere pro dioecesibus suis »; al quale gli E.mi Padri nella plenaria del 10 gennaio 1920 risposero con un solenne: « *Negative* ad primam partem; *affirmative* ad alteram » che fu sancito dal S. Padre nell'Udienza del giorno seguente. Nella decisione pubblicata d'ufficio fu poi inserita per intero a miglior conferma, la seguente lettera inviata il 16 giugno 1863 dal Nunzio di Baviera a nome del S. P. Pio IX all'Arcivescovo di Monaco e Frisinga:

« Ad aures Beatissimi Patris pervenit in nonnullis Bavariae « dioecesibus adesse ecclesiasticos viros qui, novitatis vel potius « levitatis spiritu perducti, usum iamdiu insoletum barbam ge-« standi iterum introducere conantur. Quidquid de anteactis « saeculis dici debeat, in confesso est modernam et vigentem « Ecclesiae latinae disciplinam huic usui prorsus obstare, *novam-« que consuetudinem, ut legitime introducatur, necessario requirere*

« *assensum saltem tacitum supremi Ecclesiae Pastoris.* Hic autem « huiusmodi novitatem omnino se reprobare declarat: eo vel magis « quod tristissimis hisce temporibus spiritus omnia innovandi « haud paucos seducat, et ex una novitate ad aliam facile procedi « possit. Quae cum ita sint, placuit Sanctitati Suae mihi in man- « datis dare, ut omnibus Bavariae Antistitibus suo nomine « significarem, ab ipsis omnimode curandum esse non solum ut « praedictus usus expresse prohibeatur, sed etiam ut disciplì- « nae unitas et perfecta cum Ecclesia Romana, omnium magistra, « conformitas in omnibus, ac proinde in habitu et tonsura cle- « ricorum, servetur vel, si opus sit, restauretur, ac qualiscumque « nova consuetudo vitetur *quae supremo Ecclesiae Capiti apprime* « *cognita atque ab ipso probata non sit.*

« Dum haec Excellentiae Tuae Ill.mae et Rev.mae Beatissimi « Patris iussu ac nomine scribo, illam rogo ut me de huius epi- « stolae receptione instructum reddens, mihi etiam indicare velit « quid Excellentia Tua opportunum facere existimaverit, ut « praedictus usus, si forte in ista dioecesi manifestari incoepit « extemplo relinquatur, atque nemini unquam in mentem veniat « illum denuo introducere » (1).

ANNOTAZIONI.

Il canonista che più ampiamente ha difesa la sentenza riprovata da questa decisione, è il P. H. BREMER S. I. nella *Theol. prakt. Quartalschrift* di Linz, 1919, pag. 224-234 e di nuovo, p. 571-578. La sua argomentazione si fondava su le parole del can. 136 « *capillorum* simplicem cultum adhibeant », ove intendeva per capilli, i *peli*, tanto del capo che... del mento, e sul can. 6, in cui, parlandosi di *disciplina*, intendeva qualunque disciplina, tanto fondata su leggi che consuetudini. Spiegava poi il supposto cambiamento che avrebbe fatto il Codice, con ragioni d'opportunità, per cui già al tempo del Conc. Vaticano, qualcuno dei Padri avrebbe chiesto che fosse tolto quel divieto, poichè oggi il solo rader la barba non *distingue* più come un tempo i chierici dai laici. Concludeva che, avendo ora il Codice col can. 135 « espressamente permesso » di portare la barba, doveva valere la regola enunciata p. es. dal Wernz: « Episcopi nihil possunt prohibere quod iure communi expresse est permissum, nisi id eis canones aperte concedant » (*Jus Decret.*, II, n. 756): solo possono quindi

(1) Ex *Collectione Lacensi*, tom. III, pag. 547, n. 4.

i Vescovi consigliare, esortare a non portar la barba (arg. ex Benedicti XIV, *Syn. dioeces.* XI, c. 14, n. 11).

Di queste ragioni, la prima, fondamentale nell'argomentazione del Bremer, non era neppure da prendere in considerazione: che il *Thesaurus linguae latinae* citi come « rarissimo » *un* luogo di Seneca, ove leggesi « *ex barba* detonsi capilli », non ha alcuna importanza pel senso *comune* della semplice parola *capilli*, al quale senso *solo* deve badare il giurista. Rimane quindi un mero argomento *negativo*, che cioè il Codice tace affatto del divieto di portar la barba. Ma l'argomento negativo, ognun lo sa, in tanto vale, in quanto si dimostri che colui contro il quale si adopra, *non* poteva *non* parlare della cosa. Ora, nel caso, non può portarsi di ciò altra prova che questa: che, non parlandosene, tal divieto sarebbe tolto automaticamente in forza del can. 6, n. 6, che dice: « Si qua ex *ceteris* disciplinaribus *legibus* quae usque adhuc viguerunt, *nec explicite, nec implicite* in Codice contineatur, ea vim omnem amisisse dicenda est ».

Ma poichè il can. 6, § 1 confrontato col can. 22, come abbiamo già cento volte ripetuto, fa salve le leggi *particolari*, *non contrarie* al Codice (nè sono certo contrarie perchè dispongono di cosa di cui il Codice tace; cfr. anzi can. 20), e poichè come recenti esempi dimostrano, *particolari* non s'intendono le sole leggi di una data regione, ma anche quelle per date circostanze *di tempo* (sebben generali per luogo: per esempio le leggi antimodernistiche, le leggi pel servizio militare, etc.), bisognerebbe, perchè l'applicazione del can. 6, n. 6 fosse efficace, addurre la contraria *legge* generale preesistente, interdicente positivamente ai chierici di portare la barba, e interdicente ciò per ogni luogo, ogni stato, ogni tempo futuro. E tal legge in tutto il passato della Chiesa *non* si trova: anzi si trova che in certi tempi, p. es. nel sec. XVII e XVIII, sacerdoti, e anche dignitari e papi, e santi, la portarono: vuol dire ciò che il divieto di portare la barba, dipende da circostanze di tempo e di luogo, che possono cambiare; e perciò non si è riconosciuto prudente per lo passato sancirlo con *legge* espressa. Ma se non fu prudente pel passato, perchè il Codice avrebbe dovuto commettere per primo questa imprudenza? A parte ciò, resta fermo che in proposito non esisteva alcuna *legge* generale, che il Codice dovesse necessariamente abrogare (anche col silenzio) o confermare. Esisteva ed esiste solo una *consuetudine*, un « mos firmatus », ormai generale nella chiesa latina, che, in alcune diocesi, è anche fissata in leggi sinodali o provinciali. Ora delle consuetudini il Codice non dispone altro che di quelle *contrarie* al Codice stesso (can. 5), e anche fra queste, rimette alla prudenza dell'Ordinario conservare le immemorabili; sicchè se il can. 6, n. 6 si applicasse anche alle consuetudini, bisognerebbe dire che « *cessano d'aver forza tutte* quelle che esplicitamente o

implicitamente *non son ricordate* nei canoni »: dunque le consuetudini semplicemente *praeter legem* verrebbero trattate peggio di quelle *contra legem*, il che è semplicemente assurdo. E se fosse così, perchè al can. 30 il Legislatore ha detto solo « firmo praescripto can. 5 » e non già « firmo praescripto can. 5 et can. 6, n. 6 »?

Ma v'è qualche cosa di particolare riguardo alla consuetudine in parola: il can. 136, § 1 infatti (su l'esempio del Conc. Trident., sess. XIV, de ref., c. 6) rimette in genere quanto riguarda l'« habitus » ecclesiastico alle *vigenti* consuetudini e ordinazioni diocesane: «secundum legitimas locorum consuetudines et Ordinarii praescripta », prout « recepti populorum mores ferant »: dunque non solo le rispetta quali sono, ma anche quali potranno essere in avvenire: detto ciò era certamente inutile codificare il divieto di portar la barba. Concludendo: il Codice tal divieto non lo formula perchè non vuol pregiudicare possibili necessità future, ma lo rispetta ben lungi dall'abrogarlo. La facoltà degli Ordinari in mantenere questo divieto resta dunque intera, mancando di base il supposto contrario. Anzi, come facemmo notare fin dalla pag. 159 del vol. prec. (n. 40), gli Ordinar non avrebbero la facoltà di far legge, neppure in casi particolari, *contro* questa consuetudine *attualmente* universale nella Chiesa latina. E siamo ben lieti che di questa nostra privata opinione la decisione presente arrechi la solenne conferma riportando la energica lettera di Pio IX, che, quindi, conserva tuttora pieno valore e attualità.

II.

Circa la consuetudine di conglobare l'elemosina delle Messe con lo stipendio di altro ufficio (*A. A. S.*, XII, 70).

Montisvidei et aliarum. — *Stipendii Missarum*. 10 ianuarii 1920. — Nella provincia ecclesiastica di Montevideo i parroci, oltre il vitto e l'alloggio, dànno ai viceparroci un mensile di 50 pesos (circa L. 250), ma i viceparroci debbon sempre applicare la Messa a intenzione dei parroci senz'altra mercede. Siccome sempre si è fatto così, i viceparroci non troverebbero chi li assumerebbe a diverse condizioni; ma pare che alcuni non ne siano contenti e abbiano mosse lagnanze all'attuale Amministratore Apostolico. Nell'ultima conferenza dei parroci si decise portare la questione al giudizio della S. Sede, sostenendo alcuni che la consuetudine in parola sia contraria al can. 840, § 1 che stabilisce doversi trasmettere al celebrante *intero come fu dato* lo stipendio delle messe; intanto fu convenuto che « i parroci paghino ai viceparroci lo

« stipendio fisso di 25 pesos mensili, e in più diano loro l'ap-« plicazione della Messa, obbligandosi a supplire quello che « eventualmente occorresse per formare lo stipendio comples-« sivo mensile di 50 pesos ». Gli E.mi Padri, il 20 gennaio 1920 risolvettero: « Propositam consuetudinem remunerandi coadiutores vicarios *tolerari* posse. Et ad mentem »: la qual mente era che si procurasse render definitivo nella prassi l'ottimo provvedimento adottato provvisoriamente come sopra. La qual decisione fu approvata dal S. Padre il giorno seguente.

ANNOTAZIONI.

Come è chiaro 25 pesos si dànno nel caso a titolo di stipendio fisso per l'opera di vice-parroco: gli altri 25 pesos rappresentano il compenso per le Messe; di qui la difficoltà, nel caso che gli stipendi per i quali il parroco fa applicare superino la somma di 25 pesos; poichè sembra che il *di più* rappresenti un *guadagno* indebito del parroco, proibito espressamente nel can. 827. In realtà non è così, poichè dando il parroco al vice-parroco *vitto* e *alloggio*, quel di più è appena un tenue compenso per tale titolo: si ha quindi una specie di tacito contratto con cui il vice-parroco consente al parroco di ritenere quell'incerto di più purchè dia in cambio il vitto. Ora ciò è lecito, come mostra l'esempio dei religiosi che applicano quasi sempre pei loro Superiori, dai quali ricevono decente sostentamento. Per tale ragione già la S. C. C. nella *Treviren.* dell'11 maggio 1888 (*M. E.*, VI, p. 161) e nella *Bredan.* del 25 febbraio 1905 (XVII, p. 98) ritenne lecite simili convenzioni tra parroci e cappellani, specialmente riguardo alla cessione dei proventi di Messe *fondate*, dichiarandola non viziata da alcuna labe di negoziazione. E si noti che la *Bredan.* fu data sotto l'impero dell'*Ut debita*, ch'era più severo in materia che il can. 840.

Nè varrebbe opporre che ai vice-parroci manca la libertà di consentire o dissentire da simili convenzioni; una volta accettato liberamente l'ufficio, ne hanno accettata anche la retribuzione stabilita dalla consuetudine.

Deve però riconoscersi che pur non essendo viziata da una propria illiceità o ingiustizia, la consuetudine in parola sembra meno rispondere allo spirito della legge. Il fatto *stesso* che i vice-parroci se ne sono lagnati all'Amministratore, fa temere che si tratti di una condizione di cose piuttosto subìta in mancanza d'altro, che liberamente convenuta e accettata; anche il paragone fatto coi religiosi non deve stringersi troppo, mancando qui il vincolo che lega reciprocamente la comunità e il religioso; sembra ancora più sconveniente che il vice-parroco non conosca precisamente l'oggetto stesso del contratto, cioè

la differenza tra quel che dà e quel che riceve, ignorando egli quali elemosine di Messe ritenga il parroco, il che non si ha ove trattasi di Messe *fondate;* anzi è a temersi che la volontà dell'oblatore di *maggiore* stipendio dell'usuale, relativa a circostanze interne e esterne della celebrazione, restino sacrificate. Infine la decisione fa sua, citandola, l'opinione da noi espressa a pag. 92, n. 18 dell'anno scorso, che cioè il can. 827 proibisce « fin qualsiasi *apparenza* di mercimonio o *guadagno* nelle Messe », e questa *apparenza* di guadagno non sembra nel caso sufficientemente esclusa. Di qui il *tolerari*, così sottolineato nella decisione, e la preferenza data al provvedimento più sicuro già adottato con maggior soddisfazione di quei benemeriti vicari.

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Circa le professioni annuali degli alunni soggetti al servizio militare (*A. A. S.*, XII, 737). Cfr. *M. E.*, XXXI, p. 302 s.

Dubbio. — S. Congregationi de Religiosis propositum fuit sequens dubium circa declarationem quoad Decretum *Inter reliquas*, datam sub die 15 iulii 1919, videlicet:

« Utrum in Congregationibus seu Institutis Religiosis, in « quibus ex Constitutionum praescripto post Novitiatum vota « annualia emittuntur, Alumni servitio militari adstricti, abso- « luto Novitiatu, admitti valeant ad professiones annuales ».

S. Congregatio, re mature perpensa, respondendum censuit:

« *Affirmative:* ita tamen ut vota annualia cessent si Religiosi « ad servitium militare vocentur, et eo die quo militiae effective « adscripti et disciplinae militari subiecti evadant ».

Facta autem de his relatione Ss.mo D. N. Benedicto Pp. XV, in audientia diei 30 novembris 1919, ab infrascripto Secretario, Sanctitas Sua eamdem resolutionem approbare dignata est et publici iuris fieri mandavit.

L. ✠ S. † Maurus M. Serafini, O. S. B., *Secretarius*.

S. Penitenzieria Apostolica.

Nuova preghiera indulgenziata per impetrare la buona morte.

O mio Creatore Adorabile, vi chiedo la più importante di tutte le vostre grazie, cioè una santa morte. Deh! per quanto sia stato l'abuso che sin qui ho fatto della vita che mi avete donata, concedetemi di finirla nel vostro santo amore.

Che io muoia come i santi Patriarchi, lasciando senza tristezza questa valle di pianto per venire a godere una requie eterna nella mia vera patria. — Che io muoia come il glorioso S. Giuseppe fra le braccia di Gesù e di Maria, alternando questi nomi dolcissimi che spero di benedire per tutta l'eternità. — Che io muoia come la Immacolata vostra Madre Maria, nella carità più pura e col desiderio di riunirmi all'unico oggetto dei miei amori. — Che io muoia come Gesù sulla Croce coi sentimenti più vivi di odio al peccato, di carità verso di Voi, Padre Celeste, e di perfetta rassegnazione nella mia agonia.

Padre Santo, nelle vostre mani consegno l'anima mia. Abbiate pietà di me. Gesù, morto per me, accordatemi la grazia di morire in un atto di perfetta carità verso di Voi. Santa Maria Madre di Dio pregate per me ora e nel punto della mia morte. Angelo mio custode, miei Avvocati, non mi abbandonate nell'ora della mia morte. S. Giuseppe ottenetemi di morire della morte dei giusti. Così sia.

O mio Dio Sovrano padrone della vita e della morte, che con decreto immutabile, a punizione del peccato, avete stabilito che tutti gli uomini debbano morire, eccomi umilmente prostrato davanti alla Vostra tremenda Maestà, rassegnato e sottomesso a questa legge della Vostra giustizia. Detesto di tutto cuore le mie colpe passate, per le quali ho meritato mille volte la morte, epperò l'accetto in espiazione di quelle e per obbedire alla Vostra Volontà. Sì o gran Dio, mandatemi la morte nel tempo, nel luogo e modo che a Voi piacerà. Intanto profitterò dei giorni ed anni che vi piacerà di concedermi per distaccarmi da questo mondo e troncare tutti i legami che mi tengono avvinto a questa terra di esilio, e preparare l'anima mia a comparire con sicura fiducia dinanzi al Vostro tribunale. Perciò mi abbandono senza riserve tra le mani della vostra paterna Provvidenza. Sia fatta ora e sempre la divina Vostra Volontà. Così sia. (*300 giorni, una volta al giorno:* rescritto 15 gennaio 1920, n. 169/20).

Sacra Romana Rota.

Circa l'autorizzazione a stare in lite, il riparto della somma vinta e l'amministrazione degli assegni ottenuti in una ricettizia (Cfr. *A. A. S.*, XII, 85).

S. Angeli Lombardorum. *Iurium.* 28 febbraio 1919. — La chiesa recettizia di S. Bartolomeo in Vallata, in S. Angelo dei Lombardi, subìto il comune fato per le leggi eversive, per deficienza di fondi andò in deperimento, sicchè poco dopo il 1895 dovette essere chiusa come pericolante. L'arciprete Vittorio Novia, eletto appunto in quell'anno, pose però ogni impegno per farla riparare, e parte con sottoscrizioni, parte con mutui, parte con vendita di arredi, riuscì finalmente a farla riaprire restaurata. Intentata lite al *Fondo Culto*, ottenne da ultimo sentenza favorevole, per cui gli fu attribuita la somma di L. 25.809 per arretrati di spese di culto e manutenzione, più L. 2000 per rimborsò di spese d'arredi sacri, e inoltre gli fu riconosciuto il diritto ad annue L. 1482,75 per le spese di culto e 300 per la manutenzione. Nacque per altro seria questione fra l'arciprete e il clero della ricettizia: il clero pretendeva una quota parte della somma riscossa per arretrati, avendo anche esso contribuito alle spese di culto e celebrate funzioni senza alcun compenso, e reclamava che l'assegno annuo di complessive L. 1782,75 venisse amministrato dal Procuratore del Clero a norma degli istituti. L'arciprete opponeva che della somma ricuperata, *la metà* (sic) aveva dovuto lasciarla all'avvocato, secondo il patto fatto prima; il resto non bastava a pagare i debiti fatti e coprire le spese vive sostenute: al clero non competeva a conti fatti che un rimborso di L. 435. Per dirimere la lite in via amichevole, il Provicario generale, stabilito che all'avvocato non spettava al massimo che *un quarto* della somma ricuperata, proponeva che l'arciprete si prendesse L. 8244,55 e il clero 4248 a titolo di compenso per le spese dimostrate: delle rimanenti 7208,74, andassero al clero L. 1752, all'arciprete 2850 e il resto fosse lasciato ad arbitrio del Vescovo. Non avendo l'arciprete accettata la proposta, il Vescovo emanò in data 21 luglio 1912 un decreto per cui 1000 lire fossero attribuite per arretrati di tassa al seminario; 6000 al clero, e le

restanti 20.809,80 lasciate all'arciprete: quanto alla somma annua da ricevere in seguito la si erogasse secondo un bilancio preventivo da fissarsi entro un mese dall'arciprete con due del clero e il Vicario foraneo. Neppur ciò piacque all'arciprete, che, chiesta e ottenuta la Commissione Pontificia, adì la S. R. Rota, innanzi alla quale fu proposta la causa sui due dubbi.

1. An et quae repartitio summae lib. 27809,80 sit facienda in casu; 2. Quomodo erogari et a quo administrari debeat annua assignatio a « Fondo Culto » in posterum solvenda in casu.

E il Turno Cattani-Rossetti-Massimi, nell'udienza del 28 febbraio 1919 sentenziò: « Ad I. Affirmative, ut in decreto Episcopi d. 21 iulii 1912, detractis tamen, de parte assignata clero, libellis 1752 archipresbytero adiudicandis. Ad II. Standum esse decreto Episcopi cuius erit de administratione quoque statuere ad normam iuris ».

Eccone le principali ragioni:

Non occorre ricordare la natura delle ricettizie: basta aver sott'occhio gli articoli delle *Istruzioni* che fanno al proposito in questa causa, cioè:

« Art. II. Il clero amministrerà in massa comune, e non già « divisamente, le rendite di *qualunque natura* esse siano, per « mezzo di un partecipante, eletto dal clero stesso, che eserci- « terà tutte le funzioni di procuratore e ne assumerà il titolo. — « Art. V. Se vi sarà accidentale *accrescimento di rendita*, anche « per causa di porzioni vuote, alla fine dell'anno, secondo il « reale rescritto 10 novembre 1823, *il procuratore ne darà piena « cognizione all'Ordinario, il quale ordinerà un'eguale partizione « fra tutti i partecipanti, oppure, richiedendolo il bisogno, disporrà « che o tutti o parte degli avanzi si applichino a beneficio della « chiesa o a riparazioni di fabbriche o migliorie di fondi, o sacri « arredi o altro secondo il bisogno di essa.* — Art. VIII. Per le « spese di chiesa, coltivo di fondi, e di qualunque natura esse « siano, come *anche per l'introduzione delle liti*, debba (il pro- « curatore) *esserne autorizzato dal clero*, per mezzo di regolare « conclusione. — Art. XIII. Tutte le spese erogate, all'infuori « dei pubblici pesi e delle porzioni ai partecipanti, *senza auto- « rizzazione del clero*, andranno a *carico del procuratore* ».

Se quindi si dovesse andare secondo lo stretto diritto, bisognerebbe infirmare in radice quanto ha fatto l'arciprete, poichè consta dagli atti che nessuna autorizzazione ebbe dal

clero, nè dal vescovo per stare in giudizio. Ma da una parte il suo agire fu sommamente giovevole alla chiesa e al clero, sicchè ogni licenza doveva ragionevolmente presumersi, e d'altra parte, appunto perchè l'azione era in loro *favore*, non avendo essi contraddetto, si presume che abbiano ratificato, e la ratiabizione equivale al mandato: tanto più che il Vescovo p. es. fornì anche documenti e attestati pel buon esito della lite che ben conosceva. Ha quindi diritto il Novia, *actione mandati contraria*, a risarcirsi di tutte le spese ragionevolmente incontrate.

Non è però ragionevole il patto che allega aver fatto con l'avvocato di cedergli la *metà* della somma ricuperata: tale patto è illecito, e anzi invalido sia nel diritto romano (l. *Sumptus*, 55, ff. de pactis; l. *salarium*, ff. mandati), sia nel diritto canonico (cfr. Reiffenst. in l. I, tit. XXXVII, p. II, n. 43; can. 1665); che nel civile (art. 1458 cod. civ.); quindi il Novia non è tenuto a osservarlo, tanto meno i suoi mandatari.

Quanto alle 1000 lire attribuite dal Decreto al Seminario per arretrati di tassa, il Novia non vorrebbe pagarle, unicamente perchè tale tassa non figura nel *Piano* per la sua ricettizia approvato nel 1822. Ma ciò non basta a provare l'esenzione: cfr. card. De Luca: « Illud autem pro regula generali statuendum est, quod *ubi speciale indultum Sedis Apostolicae* limitationem *non* suadeat, nulla datur privilegiativa exemptio » (*Adnot. ad Conc. Trid.*, disc. 25, n. 12); tanto più che l'esigere o no tale tassa è *facoltativo* nel Seminario « pro illius inopia », a norma del Trid., sess. XXIII, c. 18, *de ref.*; cfr. De Luca, *de benef.*, disc. 88, n. 7; quindi non è soggetta a prescrizione. Al contrario gli statuti sinodali del 1749 la fissano esplicitamente in L. 76,56: gli arretrati di quasi vent'anni sono perciò giustamente fissati dal vescovo in L. 1000.

Riguardo agli altri punti del decreto, è troppo chiaro che essendo la somma data a titolo di rimborso delle spese di culto, sebbene sia aggiudicata dal giudice civile all'arciprete, hanno però diritto di rivalsa contro lui quanti effettivamente sostennero quelle spese. Ora l'inchiesta del Vicario generale ha messo in chiaro che in tali spese il clero ricettizio contribuì per L. 4248: tale risultato il Vescovo ha approvato, nè il clero ricettizio nulla ha eccepito in contrario: dunque giustizia vuole che tal somma sia attribuita al clero stesso. Peraltro tanto il Vicario quanto il Vescovo assegnano in più al clero altre lire

1752 « per compenso delle funzioni »; ma la sentenza civile non assegna nulla per tale titolo, nè per esso il Fondo Culto ha restituito alcunchè: nè qui si tratta certo di riparare le ingiustizie che l'autorità civile vuol ritenere a suo carico. Perciò in tal punto fu corretto il decreto del Vescovo: il resto della somma, nessuno avendo diritto ad altro, va attribuito all'arciprete.

Pel secondo dubbio basterà osservare la perfetta concordanza del decreto del Vescovo col succitato art. V delle *Istruzioni*, e col diritto comune che attribuisce a lui la suprema amministrazione dei beni ecclesiastici nella sua diocesi (Lucidi, *Visit. SS. Lim.*, VII, 268; can. 1519, § 1). Nessun dubbio, quindi che esso vada confermato.

E così venne deciso, come sopra.

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONI

(Continuazione, vedi pag. 17).

Dei tempi sacri. — Intende il Codice con tal nome le feste e i giorni di digiuno e d'astinenza (c. 1243). Il commento ai principali canoni relativi essendo già dato fin dal vol. XXIX (1917), pag. 355 ss. (cfr. pag. 431 s.), e trattandosi di materia ormai notissima, determinata in pratica da tutti i calendari diocesani, ci restringeremo a brevi note di carattere supplementare. Riguardo a tali giorni, gli Ordinari non possono altro che prescrivere, ma solo *per modum actus*, qualche giorno di festa, o d'astinenza o digiuno, solo per luoghi soggetti alla loro giurisdizione: quindi o per tutta la diocesi, o per qualche regione o paese di essa (1244) (1). Tanto gli Ordinarî che i *parroci* possono dispensare nei singoli casi, singole persone o famiglie, dei loro sudditi ovunque, e nel loro territorio anche dei *peregrini;* anzi in casi di epidemia, o di straordinaria affluenza di popolo (per esempio nelle fiere) possono gli Ordinari dispensare dall'astinenza e digiuno interi paesi e anche tutta la diocesi. I Superiori di religione clericale esente hanno quanto ai loro sudditi la

(1) Cfr. decr. *Frequentes pluribus*, S. C. C., 25 febbraio 1912 che però escludeva i tempi di Avvento e di Quaresima.

stessa facoltà dei parroci (1245). Il computo del tempo pei giorni festivi, di digiuno o astinenza, deve farsi da mezzanotte a mezzanotte (anche secondo l'ora legale: c. 33); quanto però alla visita prescritta per le indulgenze è utile anche l'intervallo dalle 12 alle 24 della vigilia (1246).

Tit. XIII. *Dei giorni festivi.* — Riguardo al can. 1247, cfr. loc. cit., p. 355; a notarsi solo il § 2 riguardo alle feste dei Patroni, per le quali si conferma la disposizione del motu-proprio di Pio X, 2 luglio 1911, n. 4 (*M. E.*, XXIII, 194), che cioè in esse non vige il precetto, e che gli Ordinari *possono* trasferirne la solennità esterna alla domenica successiva. I seguenti canoni disciplinano il precetto stesso, quanto alla Messa (vale l'ascoltarla in qualsiasi rito *cattolico*, in qualunque luogo sacro, eccetto, per sè, gli oratori *privati*, e anche all'aperto o su nave) e quanto alle opere servili, atti forensi, mercati, fiere, vendite all'asta, che sono proibite, a meno che non le legittimi indulto o consuetudine.

Tit. XIV. *Dell'astinenza e digiuno* (can. 1250-1254). — Cfr. loc. cit., pag. 356 e 431, e ancora vol. XXX, pagg. 112 e 114; si deve però correggere quanto fu scritto a pag. 356 circa il can. 1253 riguardo ai digiuni *votivi* di intere città come è a Roma quello della vigilia della Purificazione, a Palermo quello della Immacolata, ecc.

La Commissione del Codice, fin dal dicembre 1918, a richiesta del card. Vicario rispondeva che tali voti, qualora in essi non fosse esplicitamente prescritto il *genere dei cibi* da usare, cadono sotto il diritto comune; cioè, a norma del c. 1310, trattandosi di voti personali, l'obbligo di *religione* non oltrepassa la generazione che li ha fatti; se, come nel caso, sono stati convertiti in *legge*, senza speciali determinazioni, ora debbono bensì venire osservati, ma nella forma del diritto comune: cioè come gli altri giorni di digiuno con astinenza, e col beneficio del c. 1252, § 4.

Parte terza. *Del Culto divino.* — I primi dieci canoni (1255-1264) formano una sorta d'introduzione, in cui ai principî e alle norme generali si associano importanti norme pratiche. Il principio dogmatico risulta nel can. 1256 ove distinguonsi le tre note specie di culto: latria, iperdulia, dulia, ciascuna delle quali si estende alle *reliquie* e *immagini* della relativa persona: il principio giuridico è formulato nel can. 1256

che definisce il culto *pubblico* nella sua differenza dal *privato;* riguardo alle *forme* del culto, il Codice, secondo il can. 2, non sancisce che il principio supremo che le assoggetta alla sola Santa Sede, la quale le prescrive nei libri a ciò ordinati (1257). Perciò il Codice non tratta che la disciplina *esterna* del culto sacro.

A tal proposito la prima norma disciplinare esclude qualsiasi comunicazione *in sacris* con acattolici; soltanto *tollera* la mera presenza passiva, che qualche persona di riguardo non possa esimersi di prestare materialmente a simili funzioni (c. 1258). La seconda assoggetta la disciplina del culto alla vigilanza dell'Ordinario, tanto riguardo alle *formole* da leggersi o recitarsi pubblicamente (l'approvazione delle *litanie* a tal uopo è riservata alla S. C. dei Riti), quanto riguardo alle persone e azioni dei *ministri*, quanto, e specialmente, circa l'allontanamento di *pratiche* superstiziose, aliene dalla fede, tradizione, e dal pio senso dei fedeli: a tal uopo nessun ostacolo può fare l'esenzione dei religiosi (c. 1259-1261).

Due canoni riguardano specialmente i *fedeli*, e sono destinati a prevenire facili abusi: l'uno (1262) inculca di restaurare l'antico uso di separare in chiesa i due sessi, e prescrive le consuete regole di modestia nel vestito specie per le donne che senza eccezione debbono avere il capo coperto, mentre la norma per gli uomini di assistere a capo scoperto vien subordinata al costume vigente o a particolari circostanze. L'altro, conservando il privilegio dei magistrati (e dei patroni: cfr. c. 1455, § 3), limita assai il diritto che altri del laicato pretenda ad avere un luogo separato in chiesa: concedere ciò spetta ora soltanto al Vescovo, a condizione che non si rechi incomodo agli altri, e con facoltà di ritirar sempre la licenza (1263).

Infine il can. 1264 conferma espressamente le disposizioni date da Pio X circa la musica sacra e il canto delle donne in chiesa (Cfr. *Mon. Eccl.*, XXIX, 181).

TIT. XV. *Conservazione e culto della ss. Eucaristia.* — Condizione indispensabile per conservare il SS.mo in un luogo sacro è che vi sia chi ne abbia cura, e, di regola, vi si celebri almeno una Messa settimanale. Dato ciò, conservare il SS.mo: *a*) è *obbligatorio* nella cattedrale, nelle parrocchiali, nelle chiese di religiosi e religiose *esenti; b*) è *permesso* con la sola licenza dell'Ordinario, nelle collegiate, nell'oratorio principale, sia pubblico che semipubblico, delle case religiose o pie e dei col-

legi ecclesiastici retti da ecclesiastici anche religiosi; *e*) per ogni altra chiesa o oratorio occorre l'*indulto apostolico:* se si tratta di chiesa o oratorio *pubblico* l'Ordinario può permetterlo, per giusta causa, solo *per modum actus; f*) è vietato a qualunque *persona* tenere il SS.mo presso di sè o su di sè (1). Riguardo alle case di religiosi, è revocato qualsiasi privilegio che permettesse di conservare il SSmo in più luoghi della stessa *casa* (su di che, cfr. vol. XXX, pag. 240, n. 1), o che facesse lecito alle monache di conservarlo entro clausura (cfr. Trid., sess. XXV, c. 10 *de regul.*).

Più specialmente: il Codice proibisce di conservare *abitualmente* il SS.mo in più d'un *altare* nella stessa chiesa (c. 1268, § 1); anche in occasione d'un triduo o novena, il contrario è lecito solo *per modum actus.* (Cfr. S. R. C., 3104, VIII, 3576 VI). Le altre prescrizioni pratiche sono ovvie, ma non le si ripeteranno mai abbastanza: tener aperta la chiesa ove si conserva il SS.mo alla devozione dei fedeli, almeno per parecchie ore del giorno (1266); dare la preferenza per ornati e altro, sempre all'altare del SS.mo (1268), che di regola deve essere il maggiore (meno che se ad esso debbono farsi funzioni corali) e al *tabernacolo* inamovibile, ove la Sua sicurezza deve essere procurata in ogni modo, al qual effetto si potrà anche ricorrere in casi straordinari alla cautela di conservare di notte le sacre Specie anche fuori del tabernacolo, sempre però sul corporale e con dinanzi la lampada accesa: la chiave non è più obbligo che la custodisca il sacerdote stesso, ma questi ne resta gravemente onerato in coscienza per la sicura custodia (c. 1269); conservare sempre le particole consacrate in numero sufficiente in *decorosa* pisside, col suo velo serico (1270); sorvegliare la lampada (2) (1271), provvedere al congruo rinnovamento delle sacre Specie a norma delle istruzioni diocesane (1272; cfr. *M. E.*, XXXI, 22); nulla

(1) Alcune leggi sinodali vietavano, p. es., di conservare il SS.mo altrove che nelle *parrocchiali:* esse cadono senz'altro. Riguardo invece a consuetudini *immemoriali* che permettessero di conservarlo, p. es., nelle chiese sussidiarie, crediamo che possano mantenersi.

(2) Abbiamo già fatto notare che il Codice, dando ai Vescovi facoltà di permettere la sostituzione di altri *olii* a quello d'olivo o alla cera d'api, esclude la luce elettrica; solo va osservato che il Codice provvede così alle contingenze *ordinarie;* nel presente *straordinario* stato di cose vige ancora la facoltà speciale data dalla S. R. C., 23 febbraio 1916.

omettere nell'istruzione dei fedeli per fomentare sempre più la devozione eucaristica, segnatamente con la frequenza alla Messa (già fu detto della Comunione), e alla visita del SS.mo (c. 1273).

I rimanenti due canoni riguardano l'*esposizione* del SS.mo: per quella *privata* cioè con la sola pisside (sempre *entro* il ciborio) la si può fare per qualsiasi giusta causa, anche senza licenza dell'Ordinario, dovunque si conserva il SS.mo: pure la sola devozione dei fedeli può stimarsi a nostro parere causa adeguata; l'esposizione invece *pubblica*, cioè con l'ostensorio, eccetto l'ottavario del *Corpus Domini*, richiede negli altri tempi, anche se si tratti di chiesa esente, la licenza dell'Ordinario del luogo, oltre giusta e *grave* causa, specialmente d'indole pubblica (1274) (1): ciò vale, a parer nostro, per le esposizioni permanenti; mentre per le funzioni per la benedizione, o per novene, tridui, ecc. basta la causa giusta: la *consuetudine* è già tale, la quale, se nota all'Ordinario, importa anche presunzione della sua licenza.

Come ben osserva il card. De Lai (*Bollettino Sabino*, 1918, pag. 155), «la necessità di tale licenza è stata stabilita per ovviare al pericolo che non si veda esporre l'Ostensorio da un sacerdote con un inserviente malvestito, che fa insieme da assistente, da accolito, da turiferario, con appena quattro o cinque fedeli in chiesa»; quando dunque sia ben provvisto alla solennità di questa *pubblica* esposizione e adorazione del SS.mo, gli Ordinari non saranno restii a conceder tal licenza anche abitualmente, sicchè intercedendo la grave causa, quella può, a tal patto, ragionevolmente presumersi. Particolare prescrizione fa il can. 1275 della esposizione delle Quarantore in tutte le chiese parrocchiali e altre in cui si conservi abitualmente il SS.mo, raccomandando di darle la maggior solennità; ove ciò non si possa, sia per esempio per piccolezza della chiesa, per esiguo numero dei fedeli, per mancanza di mezzi, ecc., resta all'Ordinario il dovere di procurare che si faccia almeno in dati giorni per alcune ore di seguito un'esposizione del SS.mo in modo più

(1) Non ha quindi fondamento la distinzione che alcuni vorrebbero fare, chiamando *privata* la semplice esposizione del SS.mo in ostensorio per la benedizione serotina: *pubblica* l'esposizione per adorazione in forma solenne, per es. quarant'ore, ora santa, tre ore del giovedì, ecc. L'esposizione con l'ostensorio è sempre *pubblica*.

solenne del consueto; considerato altresì che anche tale esposizione è pure arricchita di speciali indulgenze.

Tit. XVI. *Culto dei Santi, di immagini e reliquie.* — Anche questo titolo comincia con un canone dogmatico su la utilità di tal culto, e su la precellenza di quello dovuto alla B. V. M. (1276); pel culto *pubblico* è necessario però che si tratti di santi o beati canonizzati dalla Chiesa; quello dei beati va contenuto nei limiti della concessione: in specie, occorre particolare indulto per eleggerli come Patroni di luoghi e persone morali (1278) (1); così pure le loro reliquie non vanno esposte nè portate in processione, se non in quei luoghi, ove ve ne sia concesso la Messa e Ufficio (c. 1287, § 3).

Riguardo alle *immagini:* nelle chiese (anche esenti) e altri luoghi sacri non possono esporsi immagini di nuova foggia senza previa approvazione dell'Ordinario, che eviterà di darla a quelle poco conformi al comun senso della Chiesa, segnatamente se manchino di decenza o possano dare occasione a errore; la benedizione delle immagini approvate non è necessaria per esporle, il darla però solennemente è riservato all'Ordinario che può delegare a ciò qualsiasi sacerdote (1279). Nuovo e opportuno è il canone seguente relativo al restauro di immagini preziose per antichità o arte, o culto: si richiede all'uopo il consenso *scritto* dell'Ordinario, che lo darà solo dopo preso il consiglio di persone ben competenti: la loro alienazione o anche traslazione è poi formalmente proibita senza il beneplacito apostolico.

Quest'ultimo prescritto vale pure quanto alle *reliquie* insigni (corpo, capo, braccio o avambraccio, cuore, lingua, mano, gamba, oppure la parte in cui fu compiuto il martirio, purchè intera e non piccola) le quali, a differenza delle altre, non possono conservarsi in case private (1281 e s.). Perchè una reliquia possa esser onorata di culto *pubblico* occorre che sia stata autenticata, cioè riconosciuta o dichiarata genuina, il che non può fare senza speciale mandato il Vicario Generale (1283). Qualora certamente appaia che la reliquia non è genuina (per esempio per riconosciuta differenza di sesso, o d'età) la si deve rimuovere prudentemente: qualora non si trovino i documenti di autenti-

(1) Questo canone distingue in genere tra *elezione* di Patroni, che (eccettuati i Beati) può farsi spontaneamente, e *costituzione* a Patroni, per cui occorre la conferma apostolica.

cazione, occorre per mantenerle in culto un processo almeno su la passata esistenza di tali documenti e loro perdita: ma se si tratta di reliquie venerate *ab antiquo*, son da conservarsi nel loro possesso di culto, finchè non se ne provi categoricamente la falsità: a tal proposito il can. 1286 rinnova la proibizione fatta da Pio X, di spargere con leggerezza nel pubblico il dubbio o il disprezzo su le reliquie attualmente in culto.

Riguardo alle reliquie della S. Croce, si vieta di esporle in una medesima teca con le reliquie di santi, per l'evidente ragione di evitare la confusione del culto di latria e di dulia: quelle che fossero incluse nella croce pettorale di vescovi, vanno trasmesse dopo la loro morte al successore. Deve a ogni modo vigilarsi da chiunque ha cura d'anime, specie negli atti di successione, che tali reliquie in primo luogo, e ogni altra, non vengano vendute, come pure che non passino mai in mano di acattolici. Ciò rientra nella prescrizione finale, ragionevolissima, di impedire ogni occasione di mala custodia, profanazione e dispersione (1289).

Tit. XVII. *Processioni.* — Possiamo dispensarci dall'esaminarne il concetto e la distinzione in *ordinarie* o fisse, e *straordinarie* o eventuali (c. 1290). Delle prime il Codice regola segnatamente quella del *Corpus Domini:* cioè, eccetto una consuetudine immemoriale, e qualora altro non prescriva l'Ordinario costretto da speciali circostanze di luogo, in tal giorno deve farsi *una sola* processione dalla chiesa più degna del luogo: le altre parrocchie e chiese, anche di regolari, possono far la loro in giorno entro l'ottava, e, ove sieno più chiese, in quel dì e in quell'ora che l'Ordinario stabilirà, a meno che si contentino di non uscire dalla propria chiesa o recinto (1291). Negli altri giorni i regolari, ancorchè esenti, non possono uscire con processioni fuori della chiesa e loro recinti, senza permesso dell'Ordinario (1293). Non è in facoltà del parroco o di chicchessia, senza tal permesso, abolire o trasferire le processioni ordinarie o indirne delle nuove (1294). Quanto alle straordinarie tocca all'Ordinario per causa pubblica indirle, udito il capitolo cattedrale, e ad esse, come a quella unica del *Corpus Domini*, debbono intervenire tutti i chierici e tutti i religiosi, sebbene esenti (eccettuato naturalmente chi non deve uscir di clausura) a meno che non ne distino più di tre miglia, tutte le confraternite della città o paese: alle altre processioni sono

obbligati a intervenire soltanto i chierici e confratelli addetti alla chiesa che la fa. S'intende da sè che gli Ordinari debbono rimuovere ogni cattiva usanza, ogni causa di disordine e di irriverenza (1295).

TIT. XVIII. *Suppellettile sacra.* — Un primo canone di questo titolo inculca le debite norme di *conservazione*, inventario, e osservanza delle leggi della liturgia e dell'arte (1296, cfr. 1302). I cinque seguenti trattano delle fonti d'*acquisto* degli arredi sacri alle chiese, specie pel diritto di *spoglio:* in genere provvedere gli arredi tocca a chi spetta riparar le chiese (1297); riguardo al diritto di spoglio, spetta alla Cappella papale sui Cardinali di Curia; alla cattedrale sui Vescovi residenziali; alla chiesa del beneficio sui rispettivi beneficiati: sono eccettuati gli anelli e le croci pettorali, che posson restare alla famiglia del defunto, e quegli arredi sacri che il defunto Cardinale abbia donato o lasciato per testamento a qualche luogo o persona sacra, o che il defunto Vescovo o beneficiato abbia dimostrato mediante *inventario* legale non essere stati acquistati con frutti del beneficio, nel qual caso può disporne per testamento. Si fa obbligo di nominare in questo ineccepibili esecutori testamentari per la debita trasmissione a chi spetta, degli arredi, libri, documenti che si trovassero in casa al momento della morte (1298-1301). Il can. 1303 disciplina brevemente il diritto d'*uso* degli arredi sacri: il Vescovo ha diritto che questi gli siano somministrati gratuitamente dalla chiesa cattedrale anche se celebri in altre chiese della città o suburbio: per le chiese povere spetta all'Ordinario (cioè anche al Superiore maggiore) autorizzarle a riscuotere dai celebranti un tenue diritto d'uso, da stabilirsi però dal Vescovo, anche per le chiese esenti (1303).

Gli ultimi tre canoni riguardano la *benedizione* degli arredi sacri. La consacrazione, p. es., della patena e del calice (c. 1147. § 1) senza speciale indulto richiede *ad validitatem* il carattere episcopale. La benedizione può darsi *iure proprio:* dai Cardinali e Vescovi ovunque; dai Superiori religiosi, dai parroci, dai rettori di chiese, per le chiese e oratorii della rispettiva giurisdizione; *iure delegato*, dai sacerdoti a ciò delegati dal Vescovo del luogo, e se religiosi dal Superiore competente. Fuori di questi limiti sarebbe certo illecita, ma (cfr. 1147 § 3), non invalida, sempre, s'intende, che sia data da sacerdoti. Gli arredi sacri si dissa-

crano, non solo (come prima) se perdon la forma e divengono inadatti, ma ancora se adoprati a usi indecenti o esposti a vendita pubblica (p. es. nei mercati, all'asta) (1): in conseguenza si dichiara esplicitamente che il calice, patena (e *a fortiori* la pisside) non perdono la consacrazione se si consuma la doratura, nè hanno bisogno di nuova consacrazione dopo fatta la doverosa ridoratura (1305). Toccare il calice e suoi accessori già adibiti per la Messa, rimane lecito soltanto ai chierici e a coloro che li hanno in custodia (anche quindi alle religiose sagrestane): anzi la prima lozione di corporali, purificatorii e palle in cui cioè posson restare detriti delle sacre specie, è riservata (senza speciale indulto che la S. C. dei Riti può dare alle suddette) soltanto ai chierici *in sacris;* tale precauzione sarebbe evidentemente inutile, se non si osservasse la seguente, che cioè l'acqua di tale lozione deve poi esser gettata soltanto nel sacrario, o, in mancanza, nel fuoco (1305).

Tit. XIX. *Voto e giuramento.* — È questa materia propria della teologia morale, e si suppone notissima; quanto riguarda il voto ha però fondamentale importanza giuridica riguardo agli *stati* che su esso si fondano: d'altra parte questo capitolo su atti precipui del culto interno, completa opportunamente i precedenti che disciplinano il culto esterno.

Notiamo questi punti: il can. 1307 al § 3 dichiara che il voto emesso *metu gravi et iniusto* è nullo *ipso iure* (cfr. can. 214, § 3); il 1308 dà fondamentali definizioni dei voti *pubblici* se accettati a nome della Chiesa da legittimo superiore, *solenni* se riconosciuti come tali dalla Chiesa; il 1309 restringe a due soli i voti *privati* ricercati alla S. Sede: castità perfetta e ingresso in religione di voti solenni, purchè non condizionali e fatti (restrizione nuova) *dopo compiuti i* 18 *anni:* sono dunque tolti dal novero i voti di pellegrinaggio, anche ai Luoghi Santi o a Roma. Il 1310 dà un perfetto criterio circa il passaggio dell'obbligo (di *religione:* vi voti) agli eredi: cioè in tanto passa, in quanto ad essi passa la *cosa* promessa nel voto: è salvo però l'obbligo di giustizia che può esser sorto. Delle forme di *cessazione* del voto enumerate nel c. 1311, i seguenti ne esaminano tre:

(1) Gli arredi sacri così dissacrati possono acquistarsi e adibirsi anche a scopi profani, *non tamen sordidos* (can. 1510).

la *irritazione* indotta da chi ha potestà dominativa su la volontà di chi ha fatto il voto (1312) (1), la *dispensa* e anche la commutazione *in minus*, purchè non si leda il diritto di terzi, spetta (sui voti non riservati alla S. Sede) ai Vescovi pel loro territorio, ai Superiori di religioni esenti, pei loro sudditi; e a chi ne abbia delega dalla S. Sede (1313); la *commutazione in melius* o anche *in aequale*, può farsi ora dal vovente medesimo (1314).

Al voto, equivale, sotto questo rispetto, il giuramento promissorio; l'obbligo indotto cessa quindi nello stesso modo e per le stesse facoltà (cfr. can. 1320): la dispensa però in pregiudizio di un terzo non consenziente, non può esser data che dalla S. Sede, e solo per necessità e utilità della Chiesa (ivi). È ancora da osservare quanto al giuramento: che quello richiesto o ammesso dai canoni non può esser prestato per procuratore (1316, § 2); che, a differenza del voto, il giuramento è valido, anche se emesso *per vim aut metum* (1317); la differenza si spiega, a nostro credere, con la necessità di evitar lo spergiuro, essendo altrimenti troppo facile allegare la coazione; che il giuramento promissorio segue la natura e vicende dell'atto cui è aggiunto, come accessorio al principale, quindi aggiunto a un atto in danno di terzi, o del bene pubblico o della salute delle anime, non ha alcuna efficacia (1318). Di qui risolve il Codice l'antica questione se si possa giurare di rinunziare a un diritto o privilegio concesso dalla legge: se la rinunzia fu estorta con violenza o frode, non vale, quindi, neppure il giuramento: altrimenti vale il giuramento finchè può osservarsi senza peccato (1317, § 3). Notevole è pure il can. 1321 che ribadendo l'antico principio, doversi il giuramento interpretare strettamente e secondo la mente di chi lo presta, aggiunge però: « se però questi *dolo agat*, deve interpretarsi secondo la mente di chi lo ha deferito », purchè, ben s'intende, sia nota a chi liberamente lo presta, come del resto si presume.

(*Continua*).

---

(1) Alla figura fin qui usata di irritazione *indiretta* cioè per potestà di disporre, non della volontà del suddito, ma della *materia* del voto, il Codice sostituisce la *sospensione* del voto, finchè cioè questo arrechi pregiudizio a chi così può disporre (1312 § 2); in tal modo si *sospendono* i voti fatti prima della professione religiosa, finchè il vovente rimanga in religione (c. 1315).

DISCUSSIONI.

II. — *Circa le benedizioni riservate.*

Nel *Monitore Ecclesiastico* dell'anno scorso (1919) pag. 268, n. 92 delle « Brevi Risposte » leggesi testualmente.

« Non potest Episcopus (neque Vicarius generalis), sive ex iure « ordinario, sive ex consuetudine, delegare sacerdotes ad *benedictiones* « *reservatas* in Rituali romano descriptas » (S. R. C., 2 aprile 1875, n. 3343). « In tale proibizione sono comprese anche le benedizioni « riservate, poste nell'appendice dello stesso Rituale, p. es., la bene- « dizione *deprecatoria contra mures, locustas, bruchos, vermes et alia* « *animalia nociva*, essendo, anche per queste, la riserva stabilita dalla « S. Sede ».

Sia lecito osservare che siffatta conclusione è almeno non esatta, poichè, fra le benedizioni riservate al Vescovo, quelle indicate al titolo VIII. cap. 20-30 del *Rituale Romano*, per disposizione del Codice di Diritto canonico, possono darsi dal sacerdote delegato dall'Ordinario, o anche senza delegazione, nel caso di riconciliazione della chiesa o cimitero, potendosi questa fare dal rettore della chiesa o sacerdote qualsiasi col consenso almeno presunto del rettore; e, fra le benedizioni riservate al Vescovo nella prima appendice del Rituale, alcune possono essere delegate a un sacerdote, per disposizione del Codice.

Rimarrebbero solo le benedizioni al cap 31, titolo VIII, e le benedizioni solenniori « Novae crucis – Telegraphi – Viae ferreae – Contra mures, etc. – Habitus clericalis – Cinguli S. Ioseph – Puerorum et puellarum in festis S. Infantiae » notate nell'appendice succitata.

Ma in tali condizioni sembrerebbe potersi applicare anche per tali benedizioni il principio vigente, che il Vescovo possa delegare *etiam habitualiter*.

I. Le « *brevi* risposte » del *Monitore* non svolgono, ma per loro natura accennano soltanto, il dottrinale. Ond'è che quando si è detto che il Vescovo non può, *ex iure ordinario* o *ex consuetudine*, delegare alle benedizioni *riservate*, descritte nel Rituale romano, si è inteso parlare delle benedizioni *oggi* riservate senza la dichiarazione che si possano da lui delegare; perchè, se per alcune è stata tolta la riserva assoluta, dunque non sono più veramente *riservate*, benchè materialmente si trovino così distinte negli ormai vecchi Rituali.

Non era il caso, al luogo indicato, di fare consimili spiegazioni; chi propone un dubbio o vuol studiarne la soluzione, non è abba-

stanza serio se non si rende conto della materia *certa*. Sarebbe ridicolo *oggi* chi, parlandosi di un dubbio, per es. circa il digiuno, non escludesse, come non più vigente, l'astinenza dai latticini il Venerdì Santo, perchè ancora la si trova indicata nei vecchi libri!

Ora, siamo già certamente d'accordo, che in questa controversia si tratta di benedizioni riservate alla Santa Sede, o perchè essa le concede con indulto speciale tanto ai semplici sacerdoti quanto ai Vescovi, o perchè dal diritto sono devolute ai Vescovi o ad altri come individuale privilegio. Non vi entrano affatto quelle riservate a luoghi particolari o ad istituti religiosi o a pie associazioni.

Infatti, se vi si volessero includere pur quelle riservate ai Vescovi con facoltà di delegare, risulterebbe la contradizione nei termini: noi, nel luogo incriminato, avremmo detto: « Non potest Episcopus delegare sacerdotes ad benedictiones sibi reservatas cum potestate delegandi »!!

Ora, quando il ricorrente ci dice che non fummo esatti, perchè, tra le benedizioni riservate del Rituale, soltanto *poche* resterebbero *non delegabili*, non arriviamo davvero a comprendere il valore dell'accusa. Sono poche; infatti i Vescovi Ordinari possono delegare per la suppellettile che, secondo il Codice, can. 1304, 4°, *ad normam legam liturgicarum benedici* DEBET (20-23 del Rituale); per le croci e imagini (24, 25) che formino parte degli oggetti *ad divinum cultum spectantium*, sebbene non *debent*, ma soltanto *possunt benedici*, già la S. R. C. aveva dichiarato (decr. 2457), *per viam novae declarationis*, che s'intendeva inclusa, la facoltà di benedirle, tra quelle che il Vescovo avesse ricevute per delegare, sotto nome di sacra suppellettile, per la quale *sacra unctio non adhibetur*.

Il Codice conferma questa facoltà, per le sole imagini, in questi termini (can. 1279, § 4): « Si imagines, publicae venerationi expositae, sollemniter benedicantur, haec benedictio Ordinario reservatur, qui tamen potest eam cuilibet sacerdoti committere ». Evidentemente, si estende questo canone alle croci degli altari che hanno il Crocifisso, perchè sono anch'esse imagini esposte in venerazione: non già a quelle processionali poichè non si può dire che esse si espongano *publicae venerationi*, nè si darà il caso di benedirle *sollemniter*.

In conseguenza di questo canone, notiamo ora che per la benedizione *non solenne* delle imagini non vi è più alcuna riserva. Prima si riteneva che la benedizione *privata* si poteva dare da chiunque, non così la pubblica, e ciò si estendeva da alcuni autori a qualunque benedizione riservata, appoggiandosi inconsideratamente al decreto S. R. C. n. 2143, *Urbis*, 12 luglio 1704, il quale, anzichè parlare di benedizioni riservate, tratta di quelle che neppure sono precettive: croci d'altare e processionali: « An cruces altarium seu processionum

sint benedicendae de praecepto? — Negative. An, si non de praecepto, possit simplex sacerdos eas benedicere private et non solemniter? — Affirmative », e non vi è più bisogno di fare appello alla dichiarazione estensiva del decreto citato della S. R. C. (2457), potendola ormai dare anche un sacerdote non delegato. Ed a ragione, poichè se tale benedizione non è obbligatoria, per le leggi liturgiche, a che scopo dovrebbe essere riservata? Non per altro che per la solennità.

Si ricordi che il Codice dà al Vescovo la facoltà di delegare i suoi sacerdoti per le benedizioni della suppellettile che *deve*, secondo le regole liturgiche, benedirsi, come sopra si è detto. Il Rituale, come in questo, così in tante altre cose andrà riformato; ed intanto, s'intende, ma lo ripetiamo volentieri, rimane di nessun valore in quanto diverge dal Codice.

Quanto poi ai nn. 26-30, non solo, come dice il proponente, provvede il Codice, accordando ai Vescovi la facoltà di delegare per le benedizioni ivi riservate, ma già da prima non erano riservate nel senso da noi inteso, perchè la delegazione esisteva nella stessa legislazione del Rituale, che *apertis verbis* parlava e parla di questa delegazione. Il Codice, anzi, esclude la condizione di dover essere autorizzato dal Vescovo, quando trattasi di riconciliazione di chiesa benedetta (canone 1173, § 1) o cimitero (can. 1207), e se si tratta di chiesa consacrata, ammette che la faccia il Rettore in grave e urgente necessità, *si Ordinarius adiri nequeat* (can. 1176, § 3).

Anche riguardo al n. 31 la cosa è indiscutibile, perchè la rubrica parla di un *accepto diplomate pontificio;* era dunque ed è una benedizione *stricto sensu* riservata. Per la Benedizione pontificia da impartirsi a *Regularibus a S. Sede facultate praeditis* (n. 32) basta il titolo.

II. Passiamo ora alla prima appendice del Rituale. Essa contiene Benedizioni non riservate, e Benedizioni riservate. Tra queste ultime ve ne sono alcune, per le quali la riserva è stata dichiarata dal decreto più volte ricordato della S. R. C., nel senso che non tenga per coloro che sono legittimamente delegati. Ma è vero, come asserisce il ricorrente, che desse possono essere delegate dal Vescovo per disposizione del Codice? Vediamolo.

Quanto alla benedizione *solenniore* di una nuova croce, secondo gli autori di Liturgia, s'intende di quelle semplici croci senza il Crocifisso, che si mettono in venerazione; che se s'intendesse di un Crocifisso, basterebbe quanto abbiam detto dell'altra benedizione che trovasi al tit. VIII, cap. 24 del Rituale: che si debba cioè considerare come imagine. Ora, come anche ammette il ricorrente, l'altra rimane riservata alla S. Sede.

Quanto poi a quella dell'ostensorio, dubitandosi se fosse pre-

cettiva, il decreto S. R. C. n. 926, V, rispose doversi osservare le rubriche: ora le rubriche, in proposito, che cosa dicono? Nulla, almeno di esplicito, perchè infatti nessuna ne parla direttamente; è soltanto si può dedurre la convenienza di tale benedizione, perchè altri vasi sacri si prescrive sieno benedetti o anche consacrati, ed inoltre, se è stata inserita nel *Rituale* quella formola, non vi deve essere stata inserita inutilmente.

Dunque dovrà ritenersi che cotesta benedizione non sia obbligatoria, sì bene facoltativa. Il simile si dica per la benedizione della *lunetta* dell'ostensorio; *capsarum pro Reliquiis Sanctorum; vasorum pro sacris Oleis; vasorum et aliorum ornamentorum in genere.*

Queste, stando alla lettera del Codice, non sono delegabili dal Vescovo, perchè non appartengono al gruppo di quelle cose che *debent benedici*.

Queste dunque debbono aggiungersi alle altre che lo stesso ricorrente riporta: del telegrafo; della strada ferrata; *contra mures*, ecc.; dell'abito clericale; del cingolo di S. Giuseppe; dei fanciulli nel giorno della S. Infanzia.

Non parliamo qui delle campane delle chiese, perchè il Codice dispone che si osservi il prescritto per i *luoghi sacri*, che cioè possono essere consacrate o benedette dall'Ordinario, e, se si tratta di semplice benedizione, da un sacerdote da loro delegato (can. 1169, § 5, in rapporto con gli altri: 1155, 1156).

Ma quanto alle campane che non servono ad uso di chiesa, c'è la riserva della S. Sede, non trovandosi per queste data la facoltà di delegare, nè nel vecchio nè nel nuovo Diritto.

Ma è poi accettabile la conclusione del proponente, che si possa applicare alle riservate *stricto sensu* il *principio vigente* (?), che il Vescovo possa delegare anche *habitualiter?*

Mettiamo a confronto l'antica disposizione (S. R. C., 17 maggio 1760, n. 2457) con la nuova (C. I. C., can. 1304, 4°):

S. R. C. « indulsit eandem facultatem subdelegandi ad benedictionem omnium quorumcumque ad divinum cultum spectantium, in quibus sacra unctio non adhibetur ».

C. I. C.: « Benedictionem illius sacrae supellectilis quae ad normam legum liturgicarum benedici *debet*... impertire possunt... sacerdotes a loci Ordinario delegati, intra fines delegationis et iurisdictionis delegantis ».

La S. C. parla di suddelegazione, perchè suppone, come si usava allora, il Vescovo come delegato, e l'oggetto delle benedizioni in parola sono: *sacra supellex in qua sacra unctio non adhibetur — quaecumque omnia ad divinum cultum spectant.*

Il Codice si riferisce soltanto a quegli oggetti che la disciplina liturgica prescrive sieno benedetti (a parte le imagini e le campane).

Qual'è dunque, secondo il proponente, il *principium vigens?* Logicamente dovrebbe essere quello del Codice, cui si può riferire la frase, non del decreto della S. R. C., che non pone alcun *principio*, ma concede una facoltà, e la estende. Ma è logica la conseguenza, che secondo quel principio, tutte le benedizioni, anche delle cose non pertinenti al culto divino, sono delegabili dagli Ordinari? No davvero!

Vediamo ora se almeno ciò può ammettersi circa gli *oggetti di culto* non soggetti all'*obbligo* della benedizione.

Abbiamo già detto di sopra, che, *stando alla lettera* del Codice, queste benedizioni non sono delegabili; ma ci sembra che qui possa aver luogo l'*epikeia*. Infatti:

1° Sembra lontano dall'intenzione del Legislatore che per una parte della sacra suppellettile possa darsi la delegazione e per un'altra parte no.

2° Se per questa suppellettile, in forza del Codice, non potesse darsi delegazione, si potrebbe anche dubitare se potessero ancora benedirla i Vescovi, essendo questi dal Codice autorizzati solamente per quella che benedici *debet* (l. c. n. 1°); ora nessuno arriverà a tal rigore d'interpretazione.

3° Se è dichiarato che è *valida* la benedizione data, anche laddove c'è riserva, benchè *illecita* senza l'autorizzazione, non si spiegherebbe, con la sola ragione di dipendenza, che fa lecita l'azione, un sì gran rigore; molto più che

4° non essendo *precettiva* la benedizione per gli oggetti dei quali trattiamo, potrebbero questi essere adoperati senza di essa; ed allora come mai sarebbero stati esclusi dalla legge?

Crediamo, dunque, che il *benedici debet* possa spiegarsi così, secondo il senso che *passim* si dà al *dovere*, anche in significato ipotetico, cioè: se si viene a fare la tal cosa, *deve* eseguirsi in determinata guisa. Io, nel caso nostro, nell'ipotesi che voglia benedire cotesta suppellettile, *debbo* benedirla con la formola prescritta, altrimenti la benedizione non sarebbe valida (C. I. C., can. 1148, § 2); come se il Codice dicesse: I sacerdoti delegati dall'Ordinario possono benedire la sacra suppellettile, che, o essendo *prescritto*, o *piacendo* sia benedetta, *deve* esser benedetta a norma delle leggi liturgiche.

Abbiamo fatto ricorso a queste spiegazioni, perchè è impossibile dare il carattere di obbligatorietà alle formole di benedizione dell'appendice del Rituale, nel senso che debbano *assolutamente* usarsi, non constando nè da rubriche, nè da decreti un tale obbligo; ma soltanto *ipoteticamente*, qualora cioè si *voglia* impartire la relativa benedizione.

Consegue da tutto ciò, che rimangono sempre e totalmente escluse le benedizioni per gli oggetti che non appartengono al culto divino,

elencate nell'Appendice, per le quali fa d'uopo ricorrere alla S. Sede, e che il *principio vigente* per una certa categoria di oggetti non può applicarsi ad un'altra di natura tutta diversa.

III. Esaurita, come ci pare, la parte *necessaria*, in questa controversia, aggiungiamo, per ragione di analogia, qualche cosa che non sarà inutile aver rilevato.

Le riserve delle benedizioni, che trovansi nel Rituale, sono di tre specie: al Romano Pontefice, ai Vescovi, ad altri, per es. Diocesi, Ordini religiosi (cfr. C. I. C., can. 1147, § 2).

Il Romano Pontefice delega quando e come vuole; i Vescovi delegano per quelle circostanze nelle quali loro le accorda il Diritto comune o una speciale facoltà; gli Ordini o Congregazioni religiose in ciò che loro è stato concesso. Gli altri, ad es. i sacerdoti di una Diocesi, ai quali è riservata qualche benedizione, non possono delegare. Non parliamo dei Nunzi, Delegati apostolici od altri che sono in condizioni eccezionali.

Il Rituale tipico (1913, ediz. Pustet) distingue, nell'Indice delle benedizioni, con una *r* quelle riservate agli Ordini o Congregazioni religiose, con una *R* le riservate al Romano Pontefice o ad altri, senza distinzione.

Ora, quanto alle prime, nessuna difficoltà; soltanto è bene notare che i Vescovi, sebbene qualche Istituto dipenda dalla loro giurisdizione, non possono delegare per le benedizioni ad esso riservate (S. R. C. 2 dic. 1881, n. 3533, III), anzi neppure essi possono usarle senza delegazione.

Quanto poi alle altre in qualche caso si presenta qualche difficoltà.

1° Circa la benedizione *solenniore* di una nuova croce, abbiamo detto abbastanza;

2° Circa quella delle campane che non servono per le chiese, non sapremmo spiegare la ragione della riserva al Romano Pontefice; ma, non risultando che i Vescovi possano delegare ad impartirla, la dobbiamo ammettere senz'altro: i Vescovi la possono usare, essendo tra le riservate *ab Episcopo faciendae;*

3° Altrettanto diciamo circa la benedizione delle vesti clericali, anzi con l'aggravante, che essendo di pieno diritto dei Vescovi l'ammettere i sudditi al chiericato, sembra impossibile ritenere che essi non possano delegare i sacerdoti a benedirne l'abito; tuttavia non si può qui ricorrere al can. 200 del C. I. C., § 1, « cui delegata potestas est, ea quoque intelliguntur concessa, sine quibus eadem exerceri non posset », perchè può vestirsi il chierico senza far benedire l'abito;

4° Anche per la benedizione del telegrafo non restano che due

vie: o che il Vescovo corra qua e là per ogni impianto, o che ricorra o faccia ricorrere tutte le volte alla S. Sede, se non si munisce di speciale indulto;

5° Circa la benedizione della *strada ferrata*, sebbene manchi la *R* nell'Indice (forse omessa per semplice inavvertenza), vi è la riserva, e per delegare, il Vescovo ha bisogno di particolare indulto;

La benedizione *deprecatoria contra mures* ecc. crediamo sia stata riservata alla S. Sede per il carattere speciale di esorcismo che essa ha. Quella dei cingoli di S. Giuseppe spiega nella sua rubrica che è propria di quelle Diocesi, che sono *ad hoc* autorizzate dalla Sede Apostolica, sebbene possa da qualunque sacerdote ricorrersi, anche per questo caso, alla benedizione del cingolo in onore della B. Vergine e di qualunque Santo, che non è riservata (*Benedictiones novissimae*). È evidente, infine, che quella della S. Infanzia è propria dei sacerdoti della Pia Unione, secondo il relativo indulto.

Esiste pure nel Rituale una speciale categoria di benedizioni intitolata *novissimae*, che fa parte della prima Appendice, dove sono inserite formole riservate a Religiosi, Diocesi, Sodalizi, S. Sede, in mezzo a molte altre non riservate, tra le quali ultime segnaliamo come notevolissime quelle dei macchinari elettrici (*ad excitandam lucem electricam*), e l'esorcismo *in satanam et angelos apostaticos* (pel quale in origine si esigeva l'autorizzazione dell'Ordinario).

Quanto agli Scapolari della Beata Vergine del Buon Consiglio, dell'Immacolato Cuore di Maria, e quanto alla Medaglia miracolosa, la riserva risulta dalla sola lettera *r* dell'Indice, e si riferisce rispettivamente agli Agostiniani, ai Missionari Figli del Cuore immacolato di Maria ed ai Lazzaristi, che possono delegare.

Vi è poi la seconda Appendice, la quale non fa parte del Rituale (V. il previo monito: *Typographus Lectori*), ma le cui singole formole hanno carattere di autenticità; alcune sono intitolate a Diocesi o ad Ordini religiosi, altre sono riservate con la lettera *r* dell'Indice, che indica i religiosi degl'Istituti che hanno rapporto con quei determinati oggetti da benedire (S. Torello?); la benedizione dell'Acqua nel giorno dell'Epifania è riservata con indicazione della lettera *R*, che secondo il monito dell'Indice alfabetico può significare riserva tanto al Romano Pontefice quanto al Vescovo.

IV. In pratica, ecco in qual modo contenersi: Vedere a chi la benedizione da darsi sia riservata, e ricorrere ai rispettivi aventi facoltà di delegare o suddelegare; tenendo bene a mente quel canone del Diritto, che dice: « ...benedictiones sive constitutivae sive invocativae invalidae sunt, si adhibita non fuerit formula ab Ecclesia praescripta » (1148, § 2); come ancora il monito premesso alla *Benedictio ad omnia*

del Rituale: « Haec benedictionis formula adhiberi potest a quovis Sacerdote pro omnibus rebus, de quibus specialis benedictio non habetur in Rituali romano »; salvo il diritto di usare, dove non è *prescritta* la benedizione, l'oggetto senza benedirlo.

Potrebbe tuttavia dirsi che, stante la dichiarazione del Codice (1147, 3) che sono *valide* le benedizioni date, anche se vi è la riserva, benchè illecite, si possano esse impartire, senza autorizzazione, quando non vi sia modo di ricorrere ai rispettivi concedenti, in modo cioè che le faccia anche lecite l'urgenza del caso?

Noi crediamo che sì; per es., qualunque sacerdote, benchè non autorizzato, potrà benedire un cingolo nuovo, un amitto, ecc., che gli venga presentato mentre va a pararsi per celebrare, in mancanza di altro, non potendo, almeno senza incomodo, provvedere secondo legge. Anche la benedizione deprecatoria *contra mures* ecc. potrà usarsi con questa epikeia, in caso di grave urgenza e difficoltà.

V. Rendiamo infine noto, a conferma di quanto abbiam detto, ed a vantaggio di chi vi può avere interesse, che anche dopo la promulgazione del Codice si danno dalla S. C. dei Riti le facoltà relative ad alcune riserve, delle quali abbiamo trattato, sia direttamente ai sacerdoti richiedenti, sia per mezzo della delegazione vescovile, tra le quali, forse più frequentemente, quella relativa alla benedizione deprecatoria *contra mures*, ecc. Diciamo relative *ad alcune* riserve, perchè, per es., circa gli ostensori, vasetti per gli Oli santi..., a pochi verrà voglia di domandare la facoltà di benedirli, mentre non vi è precetto, e molti crederanno che basti a ciò l'autorizzazione dell'Ordinario.

Ci auguriamo per altro che presto la S. Sede ci dia un nuovo Rituale tipico, eliminate le difficoltà che in questa materia si trovano, oltre alla regolarizzazione di molte altre cose che ne abbisognano, specialmente dopo la promulgazione del Codice.

NB. — *A scanso di equivoci il Redattore del Notiziario ci prega d'avvertire che a pag. 92 non ha voluto che rilevare una deficienza* tecnica *nella mancanza di citazioni nel volume di C. Zetta (secondo le norme contenute nell'aureo volume del P. Fonck* Il metodo del lavoro scientifico, *cap. XXIII), deficienza bene scusabile in chi per la prima volta scrive pel pubblico, e che non pregiudica il merito del libro.*

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi, 45.